

COMUNE DI ROBBIO

(Provincia di PAVIA)

COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Regolamento della Commissione Consultiva Comunale

Per la toponomastica del Comune di Robbio

Art. 1

Il Consiglio comunale per l'attribuzione dei toponimi alle aree di circolazione, con particolare riguardo alle norme contenute nel R.D.L. 10.5.1923, n. 1158 convertito nella legge 17.4.1925, n. 473 e nella legge 23.6.1927, n. 1188, si avvale dell'opera di una apposita commissione denominata Commissione comunale per la toponomastica della città di Robbio.

Art. 2

La Commissione per la toponomastica si compone di n. 5 membri, di cui n. 2 della maggioranza e n. 2 della minoranza, proposti e nominati dal Consiglio Comunale, nonché dal Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente.

La Commissione dura in carica di regola 5 anni, come il Consiglio comunale che la elegge (salvo il caso di scadenza anticipata di questo) e viene in ogni caso rinnovata dopo l'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

I membri possono essere riconfermati per un secondo quinquennio.

Assiste la Commissione, con funzioni di segretario, un appartenente al servizio comunale preposto alla toponomastica, designato dal dirigente del settore competente con proprio decreto.

Art. 3

La Commissione ha il compito di formulare proposte circa la denominazione da attribuire alle aree di circolazione di nuova formazione.

Art. 4

La Commissione può proporre il mutamento del nome delle vecchie aree di circolazione solo in casi eccezionali, da motivarsi adeguatamente, nonché il ripristino di adeguati toponimi.

Art. 5

La Commissione si riunisce per iniziativa del Presidente.

La convocazione della Commissione può essere richiesta al Presidente anche da 1/5 dei consiglieri comunali assegnati al Consiglio.

Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno tre componenti.

La convocazione avviene a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, gli argomenti da trattare, da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 6

La Commissione, al fine di dare alla toponomastica cittadina la sistemazione più confacente, terrà anche conto di alcune esigenze tecniche quali l'importanza delle aree di circolazione da denominare, la necessità di concentrare in aree di circolazione contermini la medesima categoria di toponimi nonché scegliere, per quelle nuove, toponimi che abbiano attinenza con le eventuali caratteristiche o particolarità dei quartieri, ovvero abbiano riferimento a tradizioni locali o importanti monumenti, opere o edifici pubblici situati nei pressi delle aree da denominare.

Art. 7

Tutte le proposte debbono essere motivate e accompagnate da una opportuna relazione. Le proposte verranno inviate, per l'approvazione, alla Giunta Comunale.